

La Svizzera e la Polonia firmano la riveduta Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 20.04.2010 - In data odierna la Svizzera e la Polonia hanno firmato a Varsavia il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI). La riveduta Convenzione contiene segnatamente disposizioni sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziati in base ai parametri decisi dal Consiglio federale. La riveduta CDI favorisce l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

Oltre alla clausola di assistenza amministrativa secondo gli standard OCSE, con la Polonia è stata convenuta l'esenzione dall'imposta alla fonte per dividendi da partecipazioni determinanti e per dividendi a istituti di previdenza. Sono considerate determinanti le partecipazioni di almeno il 10 per cento (finora 25 %) del capitale della società distributrice, purché siano state possedute per almeno due anni. Il Protocollo prevede un diritto d'imposizione dello Stato della fonte del 5 per cento per interessi e canoni. Per interessi e canoni tra imprese associate (ovvero per imprese con una partecipazione diretta di almeno il 25 % o per imprese con una partecipazione indiretta di almeno il 25 % in un'impresa residente nell'UE o nello Spazio economico europeo) è stata prevista l'esenzione dall'imposta alla fonte. Inoltre è stato convenuto di ammettere in deduzione ai fini fiscali i contributi versati alla previdenza nell'altro Stato contraente. La riveduta CDI prevede pure una clausola arbitrale.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere un rapporto sul Protocollo concluso con la Polonia. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche si sono dichiarate favorevoli alla conclusione della Convenzione.

Fasi fino all'entrata in vigore

Dopo la firma di una CDI il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (quale condizione della ratifica e dell'entrata in vigore) delle CDI. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le convenzioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.